



PATTO DI INTEGRITÀ TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALLA STIPULA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 Finalità

- 1.1 Nell'ambito del presente documento, per brevità, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**" mentre il soggetto concorrente - partecipante alle procedure di gara indette dalla Autorità, nell'ambito degli appalti di lavori, servizi o forniture sotto qualunque forma giuridica ammessa - viene denominato "**Operatore economico**".
- 1.2 Il presente Patto d'integrità - tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedura di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici - stabilisce la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
- 1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine sia dell'assegnazione del contratto che distorcerne la relativa corretta esecuzione in corso d'opera.
- 1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità - da considerarsi allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dalla Autorità - costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dalla Autorità
- 1.5 Il Patto di integrità deve essere debitamente sottoscritto da ogni Operatore economico partecipante alle procedure di gara indette dall'Autorità e consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, costituendo, altresì, parte integrante del conseguente contratto.
- 1.6 La mancata sottoscrizione del Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, partecipante alla procedura di gara, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura medesima

Art. 2 Ambito di applicazione

- 2.1 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici, e di tutti i soggetti impiegati a qualunque titolo dai medesimi operatori, sia nell'ambito delle procedure di gara, indette dall'Autorità, cui partecipano, che nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
- 2.2 Il Patto di integrità, altresì, regola i comportamenti di ogni soggetto dell'Autorità impiegati - sotto qualunque forma di rapporto contrattuale previsto dalla vigente normativa - nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto assegnato. I medesimi soggetto sono, altresì, a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Art. 3 Obblighi dell'operatore economico

- 3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico:
 - a. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione e/o alla fase di esecuzione del contratto;
 - b. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Autorità;
 - c. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i



soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;

- d. dichiara che non si è accordato, e garantisce che non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- e. si impegna a segnalare all'Autorità qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante le fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Autorità stessa;
- f. si impegna a segnalare all'Autorità qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti della Autorità stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) e f) ne costituiscano il presupposto, a sporgere denuncia alle Autorità competenti e di segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, denunciando, in particolare, ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- h. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la decadenza dall'aggiudicazione della gara e/o la risoluzione del contratto;
- i. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di comportamento nazionale (di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Autorità;
- j. dichiara di essere consapevole che il personale dell'Autorità - al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda, la soglia del modico valore - è obbligato a rifiutarlo e ad informare, in forma scritta, l'Autorità dell'offerta;
- k. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto:
 - ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine dell'Autorità e dei suoi dipendenti;
 - a relazionarsi con i dipendenti dell'Autorità con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
 - a mettere a disposizione a richiesta dell'Autorità anche tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
 - rendere noti, su richiesta dell'Autorità, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
 - a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Autorità ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti.

Art. 4 Violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità



- 4.1 La violazione degli obblighi di cui al precedente art. 3 è dichiarata all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale verrà garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico coinvolto nel procedimento.
- 4.2 Nel caso di accertata violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti di cui al precedente art. 3, saranno applicate anche in via cumulativa e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:
- a. l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione, in applicazione dei disposti di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - b. la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma la facoltà per l'Autorità di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
 - c. escussione della cauzione definitiva resa a garanzia dell'esecuzione del contratto;
 - d. segnalazione del fatto sia all'Autorità Nazionale Anticorruzione che alle competenti Autorità.

Art. 5 Obblighi dell'Autorità

- 5.1 L'Autorità si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Autorità, ed inerenti l'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.
- 5.2 In particolare l'Autorità assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 6 Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Art. 7 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra l'Autorità e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dal Foro di Milano